

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FLOREANINI GISELLA, BORELLINI GINA, MOSCATELLI, NOCE TERESA, ORTONA, CAVAZZINI, CAVALLARI VINCENZO, CREMASCHI, BALTARO, CLOCCHIATTI, GELMINI, NICOLETTO, MARABINI, SACCHETTI, BIGIANDI, MONTANARI, FOGLIAZZA, SCARPA**

*Annunziata il 21 dicembre 1957*

Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro figli dai 6 ai 14 anni

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi del trasporto delle mondariso dai luoghi di loro residenza a quelli di lavoro, e della assistenza dei loro bambini, non sono stati ancora considerati in modo organico dal legislatore, malgrado la loro importanza.

La monda ed il tripianto del riso esigono, come è noto, una vasta migrazione di lavoratrici in un periodo limitato tra il maggio e il luglio di ogni anno: si tratta di oltre 60 mila donne che, dall'Emilia, dal Veneto e da altre Regioni affluiscono in occasione della « campagna monda » nelle quattro province risicole di Milano, Novara, Vercelli e Pavia.

Il loro trasporto viene effettuato in condizioni ancora oggi troppo disagiate: viaggi ferroviari interminabili, preceduti e seguiti da soste e trasferimenti a piedi o su carri agricoli con l'ingombro ed il peso dei bagagli.

L'assistenza sanitaria ed il conforto delle lavoratrici durante il viaggio e nelle lunghissime soste dei convogli nelle stazioni è quasi inesistente; né occorre illustrare quali danni alla resistenza fisica e alla salute delle lavoratrici derivano da tanto disagio.

Chi presiede al trasporto delle lavoratrici migranti è, inoltre, la stessa Associazione degli Agricoltori la quale costringe, in modo del tutto arbitrario, i risicoltori a versare, a titolo rimborso spese, una somma fissa per ogni lavoratrice assunta.

Questo sistema produce un altro grave inconveniente: quello di permettere ai datori di lavoro l'inosservanza alle norme sul col-

locamento dato che, in pratica, attraverso la prenotazione del trasporto, l'Associazione degli agricoltori è in grado di conoscere il fabbisogno di mano d'opera di ogni singola azienda risicola ed anche la provenienza di ogni gruppo di lavoratrici destinate alle aziende stesse e preventivamente formato da persone di fiducia del datore di lavoro — le così dette « guide » —; da ciò le discriminazioni nelle assunzioni e gli abusi di vario genere, soprattutto nelle zone ove la organizzazione sindacale è meno forte.

È pertanto necessario regolare questa materia in modo che il viaggio delle mondine risulti meno disagiato e meno dannoso alla loro salute e, nel contempo, siano evitate le infrazioni che attualmente si verificano alle norme sul collocamento e che traggono origine dalla descritta organizzazione del trasporto delle lavoratrici.

Ciò si potrà ottenere, a nostro giudizio, affidando il compito del trasporto medesimo all'Ufficio regionale del lavoro di Milano (che già si occupa del collocamento delle mondariso) con la collaborazione del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.) di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1950, dei locali Uffici del lavoro e delle Commissioni provinciali e comunali di collocamento, di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Dovrà essere regolato tassativamente il modo del trasporto delle lavoratrici nel senso che esso dovrà venire assicurato per tutto il

viaggio, a mezzo di veicoli idonei, destinati originariamente al trasporto delle persone e con la eliminazione di quelle soste che costituiscono uno dei maggiori motivi di sofferenza e di disagio per le donne trasportate. Infine, durante il viaggio, dovrà essere assicurato alle lavoratrici il vitto ed anche una adeguata assistenza sanitaria.

A quando sopra dovranno provvedere i primi tre articoli della nostra proposta i quali, dopo quanto esposto, non hanno necessità di una ulteriore, particolare illustrazione.

Vi è poi da risolvere il secondo dei problemi indicati all'inizio, cioè quello del ricovero, del mantenimento, custodia ed istruzione scolastica dei figli delle mondariso nel periodo in cui le loro madri sono impegnate nel lavoro di monda: ciò vale non solo per quelle che migrano da altre provincie in quelle risicole ma anche per tutte le altre lavoratrici madri del luogo e dei luoghi vicini a quelli ove si svolge la coltivazione del riso. Non si posseggono dati statistici esatti sul numero dei fanciulli da assistere: ma, dato che le donne le quali affluiscono ogni anno alle risaie si aggirano sulle 200 mila, si può induttivamente calcolare che i loro figli in età dai 6 ai 14 anni bisognosi di assistenza ammontano a non meno di 30 mila unità. Solo ad una parte esigua di questi fanciulli, circa 3 mila annualmente, viene prestata assistenza ad opera dei comuni, degli Enti comunali di assistenza e di altre istituzioni dei centri maggiori delle provincie di emigrazione (Modena, Bologna, Reggio Emilia), a titolo di assistenza generica. Gli altri, invece, ne rimangono privi proprio nel periodo delle prove scolastiche e dopo la chiusura delle scuole, poiché le loro madri non possono che affidarli a parenti, a persone amiche o ad estranei che male se ne occupano; e non è necessario dimostrare quale sia il pericolo e il danno che deriva a questi fanciulli in un periodo tanto delicato della loro esistenza.

La proposta di legge vuole ovviare a questo pericolo e a questo danno, colmando nel contempo una lacuna che esiste nella tutela delle lavoratrici madri e dei loro figlioli:

essa contempla infatti la istituzione obbligatoria di asili, colonie e centri di raccolta dei bambini delle mondariso dai 6 ai 14 anni, sia nei centri risicoli che nei paesi di provenienza, a cura e sotto la responsabilità dei comuni, i quali sono tenuti a fornire i locali idonei necessari e provvedere, salvo rimborso, alla gestione e direzione degli stessi asili, colonie e centri (articolo 4).

Al fabbisogno per la messa in opera delle disposizioni suddette, si intende provvedere con l'articolo 5 della presente proposta di legge, il quale distingue fra le spese di trasporto, vettovagliamento ed assistenza delle mondariso durante il viaggio, e quelle destinate all'assistenza dei loro figli prevista dall'articolo 4. Al primo ordine di spese provvedono già oggi i datori di lavoro e quindi, dai nuovi provvedimenti, non risulterà alcun nuovo aggravio per essi. Quando alla spesa per l'assistenza ai figli delle mondariso proponiamo che essa sia addebitata per una metà ai risicoltori e l'altra metà all'Ente risi. Praticamente, si tratta di addebitare ai datori di lavoro e all'Ente risi soltanto la differenza tra le contribuzioni che già pagano, sia pure in misura molto limitata, e la somma necessaria per la spesa suddetta.

Non è facile calcolare il fabbisogno finanziario per la descritta provvidenza; si può pertanto ritenere che trattandosi di assistere circa 30 mila bambini per circa 40 giorni, la spesa non sarà eccessivamente onerosa. Ad ogni modo, come accade sempre in materia assistenziale, occorrerà procedere per aggiustamenti dopo il primo esperimento; è questa la ragione per la quale proponiamo che la determinazione dello speciale contributo da accollarsi per il fine suddetto ai risicoltori venga fatto anno per anno dal Ministero del Lavoro e con le modalità previsto nell'articolo 5.

Onorevoli colleghi! Tutto ciò premesso, non pensiamo sia necessario illustrarvi ulteriormente la necessità ed anche l'urgenza dei provvedimenti che vi proponiamo; essi si raccomandano alla vostra unanime approvazione per gli stessi principi evidenti ed imperiosi di ordine sociale cui sono ispirati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Ara. 1.

All'Ufficio regionale del lavoro di Milano, in collaborazione con il Comitato interregionale migrazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1950 è riservato,

in via esclusiva, il compito di organizzare e dirigere il trasporto delle lavoratrici che migrano in occasione della campagna risicola, dal luogo di lavoro e viceversa.

Esso si avvarrà, nelle singole province di emigrazioni e di immigrazioni della anzidetta manodopera della collaborazione dei locali Uffici del lavoro e delle Commissioni provinciali e comunali di collocamento di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 263 e dovranno a sua cura essere osservate le modalità e prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

#### ART. 2.

Il trasporto delle lavoratrici e dei loro bagagli dovrà essere assicurato per l'intero percorso dal luogo di residenza abituale a quello di lavoro e viceversa. Esso dovrà venire realizzato mediante un razionale raccordo dei mezzi ferroviari con quelli stradali, in modo da evitare eccessive soste e disagi alle lavoratrici trasportate; a tal fine, il Comitato di cui all'articolo 5 provvederà a convocare conferenze orarie con i competenti funzionari delle ferrovie e con gli esercenti i trasporti su strada.

Sarà in caso vietato il trasporto delle lavoratrici mediante vetture o veicoli non destinati originariamente al trasporto delle persone.

#### ART. 3.

Le lavoratrici di cui agli articoli precedenti dovranno essere accompagnate, in ogni convoglio su strada o per ferrovia, da assistenti sanitarie, in ragione di tre assistenti per ogni convoglio; e, in caso di trasporto isolato a mezzo di veicoli isolati, da una assistente per vettura, dotate di apprestamenti sanitari di pronto soccorso sufficienti per ogni prevedibile necessità.

Ad ogni lavoratrice dovrà essere consegnato, all'atto della partenza per l'andata e il ritorno dal luogo di lavoro, un pacco di viveri di buona qualità ed in quantità sufficiente per l'intera durata del viaggio.

Il rimpatrio delle lavoratrici inferme dovrà essere effettuato, dal luogo di lavoro a quello di residenza, a mezzo di autoambulanze o altri veicoli specialmente attrezzati per il trasporto infermi.

#### ART. 4.

L'Ufficio regionale del lavoro di Milano, in collaborazione con il Comitato interregionale del lavoro locale e con le Commissioni

provinciali di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 15 maggio 1950, dovrà, prima dell'inizio di ogni campagna risicola, prendere accordi con i comuni dei luoghi ove si svolge il lavoro nelle risaie e in quelli di residenza delle mondariso migranti, per la raccolta, il mantenimento e l'assistenza dei figli delle mondariso, sia locali che forestiere, di età inferiore agli anni 14, per tutta la durata della campagna risicola.

L'obbligo di organizzare i centri di raccolta, gli asili, asili-nido e le colonie destinate a tali bambini, nonché curarne la direzione ed il funzionamento spetterà ai comuni, ai quali il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso rimborserà, previo controllo, le spese a tal fine anticipate.

## ART. 5.

Le spese necessarie per il trasporto, l'assistenza sanitaria ed il vettovagliamenti delle mondariso, di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sono poste a carico dei conduttori delle aziende risicole, in proporzione alle singole unità di manodopera di immigrazione impiegate nell'azienda, esclusi i componenti del nucleo familiare del conduttore dell'azienda stessa.

Le spese necessarie per l'assistenza dei figli delle mondariso, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono poste per una metà a carico dei conduttori delle aziende risicole e per l'altra metà a carico dell'Ente risi.

Con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'agricoltura, su proposta dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano, sentiti il Comitato interregionale migrazioni mondariso ed il Comitato interregionale per l'assistenza, sarà determinato ogni anno lo speciale contributo alle spese di cui al 1° comma del presente articolo ed alla quota a loro carico delle spese di cui al comma 2°.

Detto contributo sarà esatto con i modi e le forme di cui al regio decreto legge 18 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e sarà amministrato unitamente al contributo dovuto ai sensi del 2° comma del presente articolo dell'Ente risi, dall'Ufficio regionale del lavoro di Milano in concorso col Comitato interregionale migrazioni mondariso, per i fini indicati agli articoli 1, 2, 3, e 4 della presente legge, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.